


PRESENTAZIONE DEL NUMERO ZERO DEL MENSILE "IL NOSTRO"

Così noi di Aesis battezziamo questo periodico nato da un'esigenza che ci appartiene, quella di informare tempestivamente sulle ultime novità e disposizioni in tema di tutela ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'abbiamo pensato come un "vademezum" a cadenza mensile, per affrontare volta per volta le problematiche del settore, fornendo il promemoria delle principali scadenze da adempiere da parte delle aziende e il calendario delle iniziative istituzionali in programma. Dopo lo spazio dedicato alle news, il focus sarà puntato ogni mese sull'approfondimento di un tema al centro del dibattito e dei più recenti interventi legislativi.

N E W S

Gas fluorurati ad effetto serra, i nuovi obblighi di comunicazione

Riguardo ai gas fluorurati ad effetto serra, il Regolamento di esecuzione (UE) n.1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L318 lo scorso 5 novembre, determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'art.19 del regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In esso si stabiliscono nuovi obblighi in materia di comunicazione per quanto attiene alla produzione, all'importazione, all'esportazione, all'uso come materia prima e alla distruzione delle sostanze di cui agli allegati I e II.



Le relazioni obbligatorie a norma dell'art.19 sono trasmesse per via elettronica sulla base del formato stabilito nell'allegato, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione. Con il Regolamento (UE) 517/2014 viene abrogato il Reg.(CE) n.1493/2007, nel quale si determinava il formato della relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti a trasmettere a norma del regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento e del Consiglio, ugualmente abrogato.

Aesis offre servizio di supporto per la compilazione dell'allegato all'art. 19

AIA: Novità per la relazione di riferimento del sito

E' uscito il DM 272 del 13/11/2014 con le modalità per redigere la relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del DLgs 152/2006.

Si tratta di un documento richiesto alle attività industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - e quindi con impatti ambientali potenzialmente rilevanti- in occasione di apertura o chiusura di un sito industriale. Nella relazione di riferimento si trovano le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in modo da compiere un raffronto in termini quantitativi al momento della cessazione definitiva dell'attività oppure allo scopo di effettuare un "bianco", avere cioè un riferimento delle condizioni del sito prima dell'apertura di una nuova attività.

Nella relazione sono contenute almeno le informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito nonché, sempre se disponibili, quelle esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione; o , in alternativa, i dati pertinenti a nuove misurazioni tenendo conto della possibilità di una contaminazione da parte delle sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

La relazione di riferimento può rappresentare un utile strumento anche per aziende che, pur non soggette ad AIA, vogliono accertarsi preliminarmente, in previsione dell'apertura di nuovo sito, dello stato di questo, onde evitare futuri oneri di bonifica.

Aesis offre servizio di supporto tecnico per la stesura della relazione di riferimento

La legge comunitaria-bis e la gestione del rumore ambientale

Il 25 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n.161/2014" Legge Europea 2013 - bis" che, per adeguare l'ordinamento giuridico italiano a quello europeo nella gestione del rumore ambientale, prevede un completo riordino della normativa nel campo dell'Acustica, mediante delega al Governo da attuarsi entro 18 mesi. Un riassetto a tutto tondo, del resto già stabilito dalla legge comunitaria 2008 e ancora sollecitato dalla legge comunitaria 2009. Numerosi i punti focalizzati dal nuovo provvedimento:

1.1. aggiornamento della normativa acustica vigente per le infrastrutture di trasporto e gli impianti industriali, con il recepimento dei descrittori già previsti dalla direttiva europea (Lden e LNight) e già indicati nel Decreto Legislativo n.194

del 19 agosto 2005 e la conseguente fissazione dei nuovi limiti;

1.2. regolamentazione della rumorosità degli impianti eolici;

1.3. aggiornamento della normativa riguardo al rumore prodotto da attività sportive e in merito alla pianificazione degli interventi di riduzione del rumore. (1.4)

Sotto attenta osservazione anche i requisiti acustici passivi, con la probabile semplificazione delle procedure autorizzative. Vanno ricordati, a questo specifico proposito, i precedenti tentativi di intervenire in materia, tutt'altro che organici e puramente temporanei, attuati nelle due leggi comunitarie citate, con i quali si era cercato di depotenziare l'applicabilità del D.P.C.M. 5/12/1997 nelle controversie tra privati.

Si ridefinisce pure la disciplina dell'attività e della formazione del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, armonizzandola con i criteri

della direttiva 2006/123/CE - la cosiddetta "Direttiva Bolkestein" sulla libera circolazione dei servizi professionali - e dell'art. 3 del D. Lgs. 138 del 13 agosto 2011, da cui è poi scaturita la riforma degli ordini professionali.

Riguardo a macchine destinate a funzionare all'aperto (si veda la direttiva 2000/14/CE), viene considerato l'adeguamento della disciplina in merito alla certificazione della rumorosità per quanto concerne:

la figura degli organismi di certificazione (4.1.); le competenze del fabbricante/mandatario o di colui che immette in commercio le macchine, nel caso che i primi due siano esterni alla Comunità Europea (4.2.); il regime sanzionatorio (4.3.)



Tari - Tarsu : esclusi dal pagamento magazzini ed aree scoperte asservite alle attività produttive

Data la scarsità di rifiuti urbani prodotti, non sono soggette al pagamento della Tassa sui rifiuti (Tari) le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali che solitamente generano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali.

Questa la risposta del Dipartimento delle Finanze in merito all'applicazione della Tari - Tarsu agli immobili industriali, con particolare riferimento ai magazzini ed alle aree scoperte asservite al ciclo produttivo.

Non può quindi ritenersi corretta l'applicazione della Tari alle superfici degli immobili industriali, con particolare riguardo ai magazzini e alle aree scoperte specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari.

Il Dipartimento ha inoltre precisato che vanno considerati non tassabili pure i magazzini



intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti, nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali non assimilabili.

Le esclusioni dal pagamento dell'imposta si applicano a prescindere da quanto previsto nei regolamenti comunali.

L'individuazione da parte dei Comuni delle superfici da sottrarre alla tassazione - in quanto produttive in prevalenza di rifiuti speciali non assimilabili - deve avvenire nel ristretto ambito consentito dalla legge.

Di conseguenza, i Comuni hanno soltanto la possibilità di identificare ulteriori superfici da escludere a tassazione rispetto a quelle già escluse dalla legge.

Ultimissime sull'ambiente dallo "sblocca italia"

Il Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133, noto come "Sblocca Italia", prevede numerose disposizioni che incidono direttamente sulle diverse tematiche ambientali.

All'interno del Capo III dedicato alle "Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico", l'art.7 introduce innanzitutto "modifiche urgenti" al testo del cosiddetto Codice dell'Ambiente riguardo alla gestione dei servizi e delle risorse idriche e per rispondere alle molteplici procedure di infrazione aperte dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia per le violazioni in materia di fognature e depurazione delle acque reflue urbane. La norma prevede inoltre lo sblocco e l'accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, accanto al finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica nelle aree metropolitane più soggette ai fenomeni di alluvione ed esondazione dei corsi d'acqua.

Si applicano variazioni alla disciplina dettata dagli Articoli 147 e seguenti del Codice dell'Ambiente in tema di servizio idrico integrato, provvedendo innanzitutto alla nuova e attuale definizione di "ente di governo dell'ambito", che sostituisce quella soppressa di "Autorità d'ambito"; a questo soggetto, previsto dalle apposite leggi regionali, gli enti locali dovranno obbligatoriamente aderire. Tra le novità più

rilevanti, l'abolizione della facoltà di scelta della forma di gestione e affidamento del servizio idrico integrato e la modifica dei rapporti tra ente di governo d'ambito e gestore del servizio idrico.

La necessità di risolvere il contenzioso generato dal mancato rispetto delle norme europee in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane ha portato alla modifica dell'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, ad opera del comma 1, lettera l) dell'Art. 7, mediante l'attribuzione del potere sostitutivo alle Regioni per la realizzazione di interventi di adeguamento sui sistemi di collettamento, sugli scarichi fognari e sugli impianti di depurazione, con le semplificazioni ed accelerazioni previste al riguardo dai commi 6 e 7.

In materia di disciplina della gestione dei rifiuti, pur senza prevedere una diretta modifica del testo del Codice dell'Ambiente, la disposizione dell'Articolo 8 si sofferma in modo rilevante sulla dibattuta questione dei materiali di risulta dalle attività di escavazione, le cosiddette terre e rocce da scavo. Allo scopo di snellire la normativa vigente, si affida a un apposito Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge dello "Sblocca Italia" in base a principi e criteri prefissati, il compito di delegificare in questo ambito, introducendo una procedura semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la definizione di sottoprodotto, accompagnata da un'innovativa disciplina della gestione delle terre e rocce

da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con caratteristiche analoghe.

Le norme del Capo VIII del Decreto Legge 133/2014, concernenti le misure urgenti in materia ambientale, prevedono poi all' Art. 33 procedure semplificate ed accelerate per la programmazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di bonifica e rigenerazione di aree di rilevante interesse nazionale, in particolare di quella di Bagnoli; l'Articolo 34 interviene sul testo del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il cosiddetto Codice dei Contratti Pubblici, sempre nell'ottica di ottimizzare e rendere più rapidi gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati; il disposto dell'Art. 35 demanda a un ulteriore provvedimento del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 90 giorni su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani, già attivi o da realizzare, come infrastrutture ed insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

Si segnalano infine le norme che prevedono la revisione, con appositi decreti, della disciplina e del regime degli incentivi all'acquisto dei veicoli a basse emissioni e degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica previsti dal cosiddetto "conto termico".

Riduzione premio Inail: nuovo modello OT24 PER IL 2015

Un unico documento senza allegati per semplificare lettura e compilazione: il nuovo modello OT24, pubblicato sul sito INAIL, va presentato entro febbraio 2015 da parte di quelle aziende che hanno adottato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro, per richiedere la riduzione del premio dovuto e versato annualmente all'Istituto.

Restano invariati i requisiti indispensabili per l'inoltro della richiesta, ovvero:

- essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in stato di validità corrente;

- aver assolto a tutte le disposizioni obbligatorie per la prevenzione infortuni e di igiene del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 s.m.i..

In un'apposita colonna dell'OT24 ("Documentazione probante"), viene indicata la documentazione da mantenere e da presentare all'INAIL in caso di verifica.

L'azienda deve effettuare interventi di miglioramento tra quelli elencati in modo che la somma dei loro relativi punteggi sia almeno pari a

100. Anche all'interno della stessa sezione si può effettuare più di un intervento, poiché si è provveduto a rimuovere il vincolo che lo vietava.

La prima sezione degli interventi (A) è definita "di carattere generale", sostanzialmente è analoga a quella degli interventi "particolarmente rilevanti" del vecchio modello.

Vi sono inclusi i sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro, con esplicito riferimento alla norma BS OHSAS 18001 : 2007.

Nella seconda sezione (B) sono compresi i sistemi di gestione di responsabilità sociale ed etica, mentre la seconda parte del modello contiene, sempre per esigenze di massima semplificazione, unicamente due sezioni, la C "Sicurezza e sorveglianza sanitaria" e la D, del tutto nuova, dedicata alla "Prevenzione di rischi specifici".

Quest'ultima, in particolare, individua miglioramenti mirati per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, delle malattie cardiovascolari e/o oncologiche, dell'uso/abuso di sostanze psicotrope o stupefacenti o consumo di alcool, nonché per la prevenzione del rumore e del

rischio da lavoro in solitario e la protezione delle vie respiratorie.

Tolti gli interventi legati al coinvolgimento dei lavoratori e del Rappresentante Lavoratori Sicurezza, mantenuto invece il focus sulla formazione, sulla gestione degli incidenti, dei quasi - infortuni e degli infortuni.

Nella parte riguardante le emergenze, si fa specifica menzione di quelle collegate agli eventi sismici e viene introdotta la simulazione delle prove di evacuazione per le aziende con meno di dieci lavoratori.

Resta poi sostanzialmente invariata la trattazione collegata alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente.

Ridotti gli interventi di miglioramento su macchine ed attrezzature, mentre sono stati cassati quelli relativi alla gestione dei contratti d'appalto e delle attività di cantiere.

Gli interventi attribuiscono punteggi diversi in funzione del settore merceologico nel quale sono effettuati.

Aesis offre servizio di compilazione del modulo per la richiesta di riduzione del premio

FOCUS SUL "TORMENTONE" SISTRI

Un classico pasticcio all'italiana: così sembra delinarsi sempre di più l'annosa vicenda del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, il cui iter travagliato ha fatto emergere le forti anomalie. Dopo una ventina d'interventi legislativi in cinque anni, infatti, le gravi lacune tecniche, procedurali e normative legate al Sistri non sono ancora state superate e oggi continuano a permanere le criticità evidenziate nel corso del tempo. Questo ha provocato sconcerto e preoccupazione, oltre che confusione, in molti imprenditori, anche se tutti si trovano



d'accordo nel considerare la tracciabilità dei rifiuti un obiettivo irrinunciabile. Le principali accuse mosse al sistema ne mettono in luce la complessità e gli oneri eccessivi, che non sono alla portata delle piccole aziende, nonché l'inadeguatezza a garantire un'efficace tutela dell'ambiente.

NASCITA E FINALITA' DEL SISTRI

Con il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si avvia l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. L'adozione di questo sistema intende assicurare maggiore trasparenza e controllo dei rifiuti in relazione alla possibilità di disporre dei dati in tempo reale; maggiore efficacia nel contrastare i fenomeni di illegalità e nei confronti di comportamenti non conformi alle regole; maggiore tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini; riduzione degli adempimenti burocratici e semplificazione delle procedure per gli operatori, nonché riduzione degli oneri per i soggetti obbligati, una volta a regime; maggiore concorrenza sul mercato.

CRONISTORIA DEL 2014

APRILE: NON OBBLIGATORIETA' PER AZIENDE SOTTO I 10 DIPENDENTI

Il 24 aprile viene approvato il Decreto Ministeriale 126/2014, che prevede l'obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti. Grande soddisfazione di artigiani e piccoli imprenditori, per i quali il sistema non è a misura delle micro aziende.

OTTOBRE: CONTENZIOSO SELEX-MINISTERO DELL'AMBIENTE

La SELEX, società controllata da Finmeccanica, che attualmente gestisce tutto il software Sistri, annuncia che il 30 novembre interromperà il contratto sul programma per la tracciabilità dei rifiuti.

La decisione è stata causata dalle ultime modifiche legislative apportate al sistema che, comportando un enorme squilibrio contrattuale, avrebbero penalizzato l'azienda.

„Il progetto Sistri era nato su una base di 400 mila utenti – spiega Fabrizio Potetti, coordinatore nazionale Fiom Cgil per Selex Semall – ma poi il Governo ha variato le norme, togliendo l'obbligatorietà e riducendo così a 70 mila la platea degli utenti” Il Ministero vuole invece la proroga di un anno, prima di proporre un bando di gara per la nuova gestione.

NOVEMBRE: APPROVAZIONE ALLA CAMERA DI UN EMENDAMENTO CHE FA SLITTARE LE SANZIONI A GENNAIO 2016

Un emendamento alla Legge di Stabilità, in discussione in Parlamento il 27 novembre, farebbe slittare di un anno (quindi a Gennaio 2016) le sanzioni Sistri, inizialmente previste a partire dall'1 gennaio 2015. Dopo aver già ottenuto via libera dalla Camera dei deputati, si attende ora l'approvazione dell'emendamento anche da parte del Senato per la conferma ufficiale del nuovo rinvio riguardo le sanzioni. Poichè l'iter di discussione prevede tempi ancora lunghi, si ritiene che la decisione finale arriverà solo a ridosso delle festività natalizie.

FUNZIONALITA' DEL SISTEMA - ULTIME NOVITA': IL SIMULATORE SISTRI

Nell'area riservata raggiungibile mediante il dispositivo USB SISTRI, è stata rilasciata la nuova funzionalità che consente agli utenti di esercitarsi nell'utilizzo dell'applicazione di movimentazione. Vengono impiegati senza alcun rischio tutti gli strumenti e i dati anagrafici reali in un ambiente appositamente dedicato, che simula fedelmente quello di movimentazione. Producendo però movimentazioni fittizie al solo scopo di test, va rilevato che con il Simulatore l'e-mail di conclusione del processo non viene inviata, poichè non sussiste l'esigenza di una notifica reale; il timbro digitale è sostituito dalla dicitura „fac-simile”; il tracciamento del percorso non deve essere effettuato in quanto - essendo le movimentazioni simulate - non ha luogo un reale spostamento dei rifiuti indicati.

a e s i s
sicurezza - qualità - ambiente

Via San Nicolò di Villola n°1, 40127 - Bologna

Tel: 051 / 50.08.02 - Fax: 051 / 420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

<http://www.aesis.info> staff@aesis.info